

La Lombardia apre la stagione del Federalismo competitivo

*Roberto Marraccini**

Il 3 aprile del 2007 verrà, con ogni probabilità, ricordato come una data storica per la Lega Nord ma, soprattutto, per il Paese. Dopo vent'anni di battaglie per ottenere il federalismo, la Lombardia, infatti, è divenuta ufficialmente la prima Regione ad aver approvato una risoluzione in Consiglio Regionale nella quale si chiedono - in base a quanto sancito dall'art. 116 Costituzione - maggiori competenze legislative allo Stato. In altre parole, un primo passo importante verso la realizzazione concreta del federalismo.

L'articolo 116 della Costituzione, per ricordare, fa parte integrante della famosa riforma del Titolo V approvata, sul finire della tredicesima legislatura, dal Governo di centro-sinistra in carica allora (Governo Amato) e confermata poi con un Referendum Costituzionale (7 ottobre 2001). Quella riforma, chiariamo immediatamente, non può essere assolutamente configurabile come federale. Mancano, ad esempio, alcuni elementi ritenuti, dal mondo accademico e dalla classe politica in generale, come principi fondanti un vero Stato federale. Infatti, nonostante i trionfalismi con cui venne presentata quella riforma costituzionale, le lacune erano (e sono) del tutto evidenti. La più importante è la mancata previsione di una seconda Camera di stampo federalista, il cosiddetto Senato delle Regioni o Camera delle autonomie che, come sappiamo, è un organo fondamentale e imprescindibile in qualsiasi sistema che voglia configurarsi come federale. Non esiste alcun sistema politico federale, a cominciare dai due estremi (Stati Uniti e Svizzera), per finire con il più "invidiato" caso intermedio della Germania, nel quale non vi sia un'apposita Camera di rappresentanza territoriale. L'altra evidente mancanza della Riforma del Titolo V è da ricercarsi sul piano dell'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale. Il nuovo art. 119 della Costituzione, infatti, costituzionalizza di per sé il principio del federalismo fiscale, garantendo la piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni. Solo che l'attuazione di questo principio fondamentale è ancora di là dall'essere concretizzato. Quella riforma, nonostante queste lacune, conteneva però alcuni passaggi che possono essere considerati come un inizio di trasformazione del Paese, se non proprio verso una forma federale comunque verso una forma di regionalismo anche differenziato. E ciò è appunto insito nell'articolo 116 terzo comma della Costituzione.

Questo articolo, infatti, dà la possibilità a singole Regioni a Statuto ordinario di assumere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (in un ambito definito di materie) rispetto a quanto già previsto fino ad ora. Si tratta, sostanzialmente, di un procedimento che - attraverso la devoluzione di competenze legislative dallo Stato alle Regioni - darebbe alle stesse la possibilità di realizzare, effettivamente, e non come fatto fino ad oggi, la loro piena autonomia, sancita in maniera indelebile nella Costituzione. Con ciò, quindi, si verrebbe a concretizzare in maniera sostanziale il famoso principio del decentramento (prescritto all'articolo 5 della Costituzione).

Il nostro Paese, altamente centralizzato, per potersi trasformare in Stato federale deve necessariamente procedere seguendo la via della devoluzione progressiva di competenze legislative esclusive alle Regioni. In altre parole, occorre decentralizzare il potere e seguire il percorso della progressiva attribuzione di prerogative dallo Stato centrale alle realtà periferiche che lo compongono. A questo proposito è utile ricordare gli esempi del Belgio - Stato divenuto federale dopo varie riforme costituzionali e processi di decentramento dei poteri (1970, 1980, 1988-89, 1993, 2001) - e l'altro, molto citato in questi ultimi tempi, della Spagna. Ovviamente, il procedere

su questa strada (attivazione degli strumenti previsti dall'art. 116) che cosa comporterebbe in termini pratici? Una cosa semplice: che una Regione che si sente pronta ed attrezzata (in termini economici, produttivi, organizzativi ecc.) a richiedere ulteriori competenze legislative allo Stato, una volta ottenute queste maggiori competenze si troverà in una situazione di più forte autonomia rispetto a quelle Regioni che, al contrario, hanno deciso di non attivare questa procedura. In Spagna questo metodo è ormai una prassi consolidata e viene, infatti, anche denominato come federalismo o regionalismo a geometria variabile. In quel sistema istituzionale, ogni Comunità Autonoma che si sente pronta ed in grado di esercitare da sola determinate competenze, richiede al Governo di Madrid di ottenere lo spostamento di certe materie legislative alla periferia. E il tutto avviene in maniera limpida e naturale; un comportamento, quindi, del tutto legittimo e che ora sta per ottenere pieno riconoscimento anche nel nostro Paese.

L'attuazione di quanto sancito nell'art. 116, quindi, configurerebbe quello che è il cuore, il cardine, di ogni processo di realizzazione di un sistema federalista: un federalismo di tipo competitivo.

A prima vista questo termine può apparire difficile da decifrare, ma in realtà consiste unicamente nel portare, all'interno del sistema istituzionale del nostro Paese, concretezza e concorrenza.

Ovvero, le Regioni che chiederanno più competenze e che dimostreranno di aver raggiunto un livello efficace ed efficiente nei servizi resi al cittadino - con, ovviamente, il conseguente apprezzamento e la crescita di consenso nella cittadinanza - creeranno un forte desiderio di emulazione anche nelle altre Regioni che, quindi, ricercheranno quella governance che permetterà loro di raggiungere il livello raggiunto dalle prime Regioni.

Il federalismo competitivo nasce dal desiderio di vedere rafforzata la diversità nell'unità e di poter attribuire in modo chiaro la responsabilità conseguente alle decisioni prese dai governi (centrali e locali). La competizione, dunque, come principio economico, che dovrà portare al sistema complessivo la massima efficacia ed efficienza attraverso il miglioramento del valore della prestazione dei suoi singoli componenti e che verrà applicata, quindi, ad ogni unità del contesto federale. Ma ciò non significa, ovviamente, far venire meno le ragioni della perequazione per le aree più svantaggiate del Paese.

È proprio grazie alla concorrenza che alcuni Cantoni svizzeri così come alcuni Stati degli USA, che all'inizio del secolo scorso si trovavano in una posizione di forte arretratezza economica, oggi hanno raggiunto livelli di eccellenza. L'esempio della Svizzera è rappresentato dal piccolo Canton Zugo, il più povero ad inizio secolo, uno dei più ricchi in questo momento. Questo ci permette di arrivare a sostenere, in maniera convinta, che una realtà territoriale (anche piccola) in grado di autogovernarsi può capovolgere la sua posizione di svantaggio iniziale. Tutto ciò avviene perché quel determinato soggetto diventa arbitro del proprio destino politico ed economico, essendo, inoltre, inserito in un contesto - fondato sulla sussidiarietà - che lo sostiene.

In definitiva, l'importanza del dettato costituzionale - in special modo di quanto sancito nel terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione - è di attuare direttamente una sorta di "federalismo asimmetrico". Un federalismo, quindi, che sia flessibile, per potersi adattare alle svariate situazioni territoriali ed ambientali, nella considerazione della storia del nostro Paese, per sua natura retto, da sempre, su una pluralità di centri decisionali.

**Segreteria Politica Federale - Lega Nord*

[Data di pubblicazione: 08/04/2007]